



Il Riscatto di Laurea Agevolato
Quota 100
La nuova Opzione Donna

Antonello Orlando,
Consulente del Lavoro

Norme e Tributi –
Sole24ORE

«Pensione Quota 100»: Fonti normative e decorrenza



Legge di Bilancio 2019

30.12.2018 n. 145

Decreto legge

28.01.2019 n. 4



Legge di conversione

27.03.2019 approvata



Noi siamo qui

«Pensione Quota 100»

01.04.2019 Prima liquidazione

Legge di conversione vs. Decreto legge



Vengono confermati (in particolare):

- Pensione Quota 100 (periodo 2019-2021; finestra trimestrale)
- Pensione anticipata (disapplicazione ISV; finestra trimestrale)
- Opzione donna (proroga)
- Fondi bilaterali di solidarietà (anticipazione Quota 100)



Vengono modificati (in particolare):

- Riscatto laurea (eliminazione «under 45anni di età»)
- Riscatto periodi non coperti da contribuzione (sperimentazione 2019-2021)

Il riscatto di laurea

Riscatti

Il riscatto è lo strumento con cui è possibile acquisire contribuzione in corrispondenza di periodi

- in cui non è stata prestata attività lavorativa

ovvero

- per i quali – pur in presenza di prestazione lavorativa – non è stato assolto l'obbligo contributivo

Riscatti

- Di norma sono riscattabili i soli periodi per i quali non risulta alcun tipo di copertura contributiva
- La contribuzione da riscatto è infatti incompatibile con la contribuzione di qualsiasi altra natura (obbligatoria, volontaria, figurativa), salve le ipotesi espressamente previste da norme di legge
- Nei casi non previsti da disposizioni di legge, la possibilità di riscattare periodi in cui sia già presente contribuzione volontaria o figurativa viene riconosciuta solo se il riscatto produce benefici maggiori rispetto a quelli derivanti dalla contribuzione già maturata

Riscatti

Nell'ipotesi in cui venga consentito il riscatto

- la contribuzione volontaria deve essere annullata e rimborsata
- la contribuzione figurativa deve essere annullata
 - nessun recupero deve essere effettuato se in corrispondenza del periodo figurativo annullato sia stata a suo tempo corrisposta un'indennità economica (ad esempio per disoccupazione)

Per effetto di norme recenti, quali

- l'art. 8 del D. Lgs. n. 564/1996 (part-time)
- l'art. 8, c. 9, del D. Lgs. n. 468/1997 (LSU)
- l'art. 35, c. 2, del D. Lgs. n. 151/2001 (maternità)

la facoltà di riscatto è esercitabile anche per periodi già coperti con contribuzione obbligatoria o figurativa (il riscatto avrà perciò funzione integrativa)

Riscatti

I riscatti più frequentemente richiesti sono:

- la rendita vitalizia, per periodi interessati da omissione contributiva e sui quali è già intervenuta la prescrizione
- periodi relativi al corso legale di laurea e al corso di studi di grado universitario (lauree brevi, specializzazioni, dottorati di ricerca)
- periodi di lavoro subordinato, prestato all'estero, in Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale
- periodi corrispondenti alla durata dell'astensione facoltativa, relativi ad eventi esterni al rapporto di lavoro
- periodi non lavorati (interruzioni/sospensioni del rapporto di lavoro; intercorrenti fra rapporti discontinui, stagionali o temporanei; riguardanti rapporti a tempo parziale)

Corsi di studi universitari

- La facoltà di riscattare il corso legale di laurea ed i corsi di studio di livello universitario è attualmente disciplinata dall'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997
- La facoltà è esercitabile anche nelle Gestioni dei lavoratori autonomi o parasubordinati:
 - Agricoli (CD/CM), per periodi decorrenti dal 1.1.1957
 - Artigiani (ART), per periodi decorrenti dal 1.1.1959
 - Commercianti (COM), per periodi decorrenti dal 1.1.1965
 - Iscritti alla Gestione Separata (GS), per periodi decorrenti dal 1.4.1996

Corsi di studi universitari

- Fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 184/1997 era riscattabile solo il corso legale di laurea e – nel caso di più lauree - solo il periodo corrispondente ad un corso legale
- Dal 12 luglio 1997 (D. Lgs. 184/1997) è possibile riscattare **uno o più corsi** di studio, a seguito dei quali è stato conseguito:
 - il diploma di laurea (4/6 anni)
 - il diploma universitario (2/3 anni)
 - il diploma di specializzazione (2 o più anni)
 - il dottorato di ricerca (durata variabile)

NB Dal 1/1/1999 le borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca sono soggette al contributo della Gestione Separata

Corsi di studi universitari

- Requisito richiesto:
 - un contributo settimanale versato nel FPLD dell'AGO e nei Fondi speciali
 - un contributo settimanale versato nella Gestione dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM)
 - un contributo mensile versato nelle Gestioni dei lavoratori autonomi ART/COM e nella Gestione Separata
- È riscattabile il periodo non coperto in nessuna delle forme pensionistiche in cui il richiedente è titolare di contribuzione (FPLD, Gestioni autonome, Gestione separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO)
- È possibile il riscatto parziale

Corsi di studi universitari

Eccezione

Il periodo riscattato in una delle forme pensionistiche indicate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997 (FPLD, Gestioni dei lavoratori autonomi, Gestione separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO)

- è compatibile con contestuale contribuzione versata presso le Casse Professionali

ovvero

- è riscattabile anche nelle Casse Professionali

Corsi di studi universitari

- Da gennaio 2008 la facoltà di riscattare i corsi di studio di livello universitario è stata estesa anche ai non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa (art. 1, comma 77, legge 24/12/2007, n. 247)
- Il contributo è versato all'INPS (FPLD), in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda
- Il montante maturato potrà essere trasferito, a domanda, presso la gestione previdenziale nella quale il richiedente sia o sia stato iscritto

Il riscatto per INOCCUPATI

- L'onere dei periodi di riscatto dovuto dai non occupati (per ogni anno da riscattare) è costituito da un contributo pari al minimale di reddito imponibile annuo delle Gestioni ART/COM (ex art. 1, co. 3, legge 233/1990), moltiplicato per l'aliquota pensionistica del FPLD (33 per cento)
- Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato
- Qualora non deducibile dall'interessato, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dall'imposta dovuta dal soggetto di cui l'interessato è fiscalmente a carico

Oneri di riscatto

- L'onere di riscatto viene calcolato tenendo conto delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo
- La scelta del sistema di calcolo (retributivo o contributivo) dipende
 - dalla collocazione temporale dei periodi di riscatto
 - dall'anzianità raggiunta dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995

Oneri di riscatto

- Il calcolo viene effettuato esclusivamente secondo il sistema retributivo (con i criteri della riserva matematica) se l'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995 è almeno pari a 18 anni interi di contribuzione
- Se l'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995 è inferiore a 18 anni interi di contribuzione l'onere viene determinato:
 - con i criteri della riserva matematica, per i periodi di riscatto che si collocano entro il 31 dicembre 1995 (nel sistema retributivo)
 - con un calcolo percentuale, per i periodi di riscatto che si collocano successivamente al 31 dicembre 1995 (nel sistema contributivo)

Oneri di riscatto

- L'onere (riserva matematica) dei periodi di riscatto da valutare nel sistema retributivo viene calcolato applicando al “beneficio pensionistico” il coefficiente di capitalizzazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, individuato in relazione a sesso, età anagrafica ed anzianità contributiva del richiedente
- Il “beneficio pensionistico” rappresenta l’incremento annuo di pensione prodotto dal periodo oggetto del riscatto e viene determinato per differenza fra
 - la pensione virtuale derivante dall’anzianità contributiva effettiva, sommata a quella riscattabile (coacervo)
 - e la pensione maturata sulla base dei contributi già versati

Il decreto welfare modifica in modo strutturale la norma di riferimento per il calcolo dei riscatti

-laurea e dottorato di ricerca

Non impatta su:

-lavoro estero in territori non convenzionati

-periodi di lavoro prescritti privi di contribuzione in presenza di prove documentali etc.

nei periodi di competenza del metodo contributivo (es. per chi gode del metodo misto

non applicabile a eventi anteriori al 1996)

Art. 20 c. 6 Decreto Welfare

- 6. All'articolo [2](#) del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- *“5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 2 agosto 1990, n. 233](#), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”*

La Platea

- Accedono al riscatto opzionale agevolato coloro che
- ~~al momento della richiesta hanno fino a un massimo di 45 anni di età e~~
- il cui periodo da riscattare (laurea, lavoro estero non riconosciuto etc.) *si colloca in un periodo di governo del metodo contributivo*
- L'assicurato richiedente, dunque, potrà anche non essere un soggetto sottoposto al metodo di calcolo contributivo puro, ma anche essere un soggetto sottoposto al metodo misto *a condizione che l'evento (es. laurea) da riscattare si collochi in un periodo di competenza del metodo contributivo*
- Non è utile per Quota 100 (62 anni di età richiesti entro il 2021, riscatto 'light' solo per chi studia dal '96)

Circolare 36/2019 Inps

- - se il riscatto del corso di studi è già definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell'onere in base ad una modalità alternativa;
- - se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- - se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
-



Mi sono laureato nel 1996, posso riscattare la laurea secondo il metodo agevolato?



Art. 20 c.5quater DL
4/2019

La facoltà di riscatto riguarda solo quei periodi di studio ricadenti dopo il 31.12.1995

Per i periodi antecedenti il riscatto avverrà con le regole ordinarie e non agevolate

Esempio

- Soggetto nato nel 1975 con primo contributo da lavoro accreditato nel 1993. Dal 1996 al 2000 si laurea in giurisprudenza senza avere alcun contributo versato in quegli anni (durata legale del corso 4 anni);
- Nel 2019, all'età di 44 anni ha una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di 35.000 euro;

Esempio

- Secondo le disposizioni ordinarie (cf. [Approfondimento Fondazione Studi 19.9.2017](#))
- Nel 2019, all'età di 44 anni ha una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di 35.000 euro;
- Il soggetto ha due scelte:
- Riscatto ordinario (valido al diritto pensionistico e alla misura)
- Riscatto 'light' (valido al diritto pensionistico e alla misura) fino al compimento di 45 anni;

Esempio

- Riscatto **ordinario** nella ultima gestione Inps di riferimento:
- Aliquota IVS Vigente (33%) per il reddito imponibile delle ultime 52 settimane (35.000 euro)
- Costo per ogni anno di riscatto: 11.550 euro;
- Aumenta la anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati) e aumenta la misura dell'assegno di pensione (aumenta il montante contributivo che genererà l'assegno pensionistico);
- Riscatto rateizzabile in massimo 10 anni la cui spesa costituisce onere fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.

Esempio

- Riscatto **'light'** nella ultima gestione Inps di riferimento:
- Aliquota IVS Vigente (33%) per il reddito minimo di riferimento nella Gestione degli Artigiani e Commercianti pari a 15.710 euro (valore 2018);
- Costo per ogni anno di riscatto: 5.184 euro; *risparmio del 55%*;
- Aumenta la anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati) e aumenta la misura dell'assegno di pensione (aumenta il montante contributivo che genererà l'assegno pensionistico);
- Riscatto rateizzabile in massimo 10 anni la cui spesa costituisce onere fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.

Esempio

Tipo di riscatto	Laurea Agevolato	Pace Contributiva
Riferimento Normativo	Art. 20 c. 6 D.I. 4/2019	Art. 20 cc. 1-5 D.I. 4/2019
Periodo di efficacia	Permanente	2019-2021
Periodo di riscatto da collocarsi dopo il 1995	Si	Si
Assenza di contributi ante 1996	Non richiesta	Obbligatoria
Massimo periodo riscattabile	Durata legale corso di studi	5 anni
Periodo massimo di rateizzazione	10 anni	10 anni
Regime fiscale	Deduzione integrale	Detrazione al 50%
Compartecipazione diretta del costo da parte del datore di lavoro	Solo in presenza di fondo di solidarietà bilaterale	Destinazione dei premi di produzione

Riscatto della laurea dei figli



Posso riscattare la laurea a mio figlio
che ha 32 anni ?

- Se il soggetto fiscalmente a carico è inoccupato: riscatto agevolato ex L. 247/2007;
- Costo: 5240 € per ogni anno di riscatto;
- Solo presso Inps;
- Deducibile fiscalmente in capo al beneficiario o, se incapiente, detraibile al 19% da chi lo ha fiscalmente a carico;

Oppure

- Riscatto laurea agevolato se il periodo di studi si colloca, anche parzialmente, post 1995.
- Onere deducibile; rateizzabili senza interessi per un massimo di 10 anni (Circolare Inps 36/2019)



Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione



- **soggetto privo di anzianità contributiva al 31.12.1995**
- **copertura di periodi scoperti dal 1° contributo versato**
- **max 5 anni di copertura**

- In via sperimentale per il periodo 2019-2021, gli iscritti all'AGO, alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del DL compresi ~~tra la data del primo e quella~~ **tra l'anno del primo e quello** dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, cmq versata o accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria **parificandoli a periodi di lavoro**. Detti periodi possano essere riscattati nella **misura max di 5 anni** anche non continuativi.
- La facoltà è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei **suoi parenti ed affini entro il 2° grado** e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal co. 5 art. 2 D.lgs 184/97. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
- Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal **datore di lavoro** dell'assicurato (in un'unica soluzione) destinando a tal fine i **premi di produzione** spettanti al lavoratore stesso. In tal caso è deducibile dal reddito di impresa ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente.
- Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero max € **120** rate mensili (ciascuno non inferiore a 30) senza applicazione di interessi per la rateizzazione. **Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.**

Riscatto laurea con contributo agevolato



La facoltà di riscatto riguarda solo i soggetti che non sono titolari di anzianità contributiva al 31.12.1995?

La facoltà di riscatto riguarda solo quei periodi di studio ricadenti dopo il 31.12.1995 (per i periodi antecedenti il riscatto avverrà con le regole ordinarie e non agevolate)

~~«La facoltà di riscatto dei corsi di studio universitario, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del 45° anno di età. È consentita la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo.~~

In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1 comma 3 legge 233/90, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda» (art. 2, comma 5quater, D.Lgs. 30/04/1997, n. 184)

- Percorso di studi con riscatto agevolabile dall'1.1.1996 (sist. contributivo)

Riscatto laurea con contributo agevolato



L'EFFETTO FISCALE

Più conveniente spalmare l'onere in dieci anni

Ipotizziamo il caso di una giovane impiegata, nata nel 1990 che si sia immatricolata nel 2009 conseguendo il titolo in Giurisprudenza (laurea a ciclo unico quinquennale) a ottobre 2014. Ha cominciato a lavorare dal 2016 nell'ufficio legale di una società di servizi e, al momento del riscatto nel 2019 ha un imponibile previdenziale annuo di 28.800 euro. Può scegliere tra il riscatto ordinario, che avrà un costo complessivo di 47.520 euro, e il riscatto "light", il cui onere sarà pari a 26.200 euro, con un risparmio diretto di 21.320 euro (vale a dire il 44,8% del prezzo pieno).

Ma il vantaggio del riscatto andrà valutato anche tenendo conto del risparmio fiscale. Nel caso del riscatto "light" se la giovane legale sostenesse la spesa in un unico anno d'imposta, il suo reddito imponibile fiscalmente scenderebbe a zero, generando un risparmio dell'imposta lorda per un totale di circa 7.200 euro comprensivo delle addizionali regionali e comunali. La spesa effettiva residua, al netto del risparmio d'imposta, sarebbe dunque di 18.950 euro (con il 27% di risparmio fiscale).

Va però tenuto conto che il meccanismo della deducibilità fiscale consentirebbe, anche nel caso del riscatto di laurea agevolato, un ulteriore

risparmio spalmando il pagamento nel decennio massimo di rateizzazione senza interessi consentito dalle norme in vigore. Immaginando che la retribuzione lorda non crescesse nel decennio successivo, il risparmio d'imposta lorda, addizionali incluse, salirebbe a 7.860 euro.

Ipotizzando invece una crescita costante della retribuzione lorda del 2% (da un imponibile previdenziale di 28.800 fino a 34.400 euro lordi annui), il risparmio d'imposta lorda aumenterebbe ancora fino ad arrivare quasi a 9.000 euro nel decennio, includendo anche l'abbattimento delle addizionali; in questo scenario più di un terzo del riscatto sarebbe sostenuto dal risparmio sull'imposta lorda. La rateizzazione del riscatto consente infatti di abbattere ogni anno l'imponibile fiscale sottraendo base imponibile all'aliquota marginale Irpef più alta (nell'esempio, fra il 27 e il 38% degli scaglioni vigenti).

Se il riscatto fosse sostenuto dai genitori della lavoratrice, questi non potrebbero godere della detrazione in quanto il vantaggio fiscale rimarrebbe in capo alla beneficiaria (sotto forma di onere deducibile), a differenza del riscatto degli inoccupati se fiscalmente a carico di un altro soggetto.

Riscatto laurea con contributo agevolato



- Anno di nascita: 1990
- Anno di immatricolazione: 2009
- Giurisprudenza, ciclo unico quinquennale
- Anno di laurea: 2014
- Primo anno di lavoro: 2016
- Imponibile previdenziale annuo: 28.800 euro
- **Onere riscatto ordinario: 47.520 euro**
- **Onere riscatto light: 26.200 euro**
- **Risparmio: 21.320 euro (44,8% in meno del prezzo pieno)**

Riscatto laurea con contributo agevolato



Riscatto Light



Spesa sostenuta in unico anno di imposta



Reddito imponibile = da 28.800 a 0



Risparmio imposta lorda = 7.200 euro (comprese
addizionali regionali e comunali)



Spesa residua = 18.950 euro (27% risparmio fiscale)

Riscatto laurea con contributo agevolato



Ulteriore risparmio spalmando il **pagamento in 10 anni senza interessi**

- **Retribuzione costante** → risparmio imposta lorda **7.860 euro** (incluse le addizionali)
- **Retribuzione con crescita costante del 2%** (da 28.800 euro a 34.400 euro lordi annui)
→ risparmio imposta lorda **9.000 euro** (incluse le addizionali)
Più di 1/3 del riscatto sarebbe sostenuto dal risparmio sull'imposta lorda

La rateizzazione permette di abbattere ogni anno l'imponibile fiscale sottraendo base imponibile all'aliquota marginale Irpef più alta (nel nostro caso tra il 27% e il 38% degli scaglioni vigenti).

Se il riscatto light è sostenuto dai genitori e il beneficiario non ha redditi, questi non possono godere della detrazione, a differenza del riscatto degli inoccupati fiscalmente a carico di un altro soggetto.

QUANTO RISPARMIA UN UNDER 45

Il costo in euro del riscatto della laurea con le regole ordinarie e con quelle del nuovo sistema agevolato (fino a 45 anni). *Imponibile ultime 52 settimane*



La rendita temporanea
integrativa (rita)

Circolare covip 888/2018

Requisiti di accesso

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- **cessazione del rapporto**
- non più di **5 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva all'1.1.2019)
- requisito contributivo minimo di 20 anni Previdenza I pilastro

2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- **inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)**
- non più di **10 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)

In ogni caso sono necessari 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Circolare covip 888/2018

- Il **montante dedicato alla RITA continua ad essere investito nel comparto più prudente** a meno che l'iscritto non effettui una scelta differente in fase di attivazione della RITA. Covip ammette la possibilità di cambio comparto (switch) in corso di erogazione (tra uno switch e l'altro devono decorrere almeno 12 mesi).
- In caso di **revoca della prestazione richiesta si interrompe l'erogazione frazionata del montante dedicato alla RITA e la posizione continuerà a seguire la fase di accumulo secondo le regole ordinarie**. La revoca della RITA si avrà anche in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione. Riguardo ai **limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità la RITA è intangibile per 4/5 al pari della prestazione in capitale/rendita e delle anticipazioni per spese sanitarie**. (cfr art.11, c. 10, D.lgs. 252/2005).
- In caso di decesso dell'iscritto le rate di **RITA non ancora percepite seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art. 14, c. 3, D.lgs. 252/2005 e art. 10, c. 3-ter, D.lgs. 124/93: il montante residuo è pertanto acquisito *iure proprio* dagli aventi titolo, non rientra nell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione**.

RITA

Circolare covip 888/2018

Imponibile fiscale Rita

Periodo	Imponibile
Fino al 31.12.2000	Prestazione in forma capitale al netto dei contributi già versati in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua.
Dall'1.1.2001 al 31.12.2006	Prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
Dall'1.1.2007	<p>Prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.</p> <p>Non concorrono alla formazione dell'imponibile le quote (anche integrali) dei premi di risultato - corrisposti dall'azienda per effetto degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali – convertite in contributi alle forme di previdenza complementare anche se eccedente i limiti di deducibilità di cui all'art. 8 del D.lgs. 252/2005.</p>

RITA

Circolare covip 888/2018

Opzione per tassazione ordinaria

La legge di stabilità del 2018 ha introdotto, al c. 4-ter, la possibilità per l'assicurato che richieda la RITA, di optare per l'applicazione integrale della tassazione ordinaria attraverso la propria dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Redditi P.F.). Tale opzione, apparentemente meno vantaggiosa, potrebbe risultare la più conveniente nel caso della contemporanea presenza, parallelamente alla percezione di RITA, di oneri deducibili (art. 10 TUIR) tali da ridurre il peso fiscale fino ad azzerarlo. L'onere deducibile non sarebbe (come nel caso del TFR o degli incentivi all'esodo soggetti a tassazione separata) sfruttabile nel caso della sola presenza nell'anno d'imposta della RITA in quanto soggetta ordinariamente a tassazione sostitutiva.

Rita - Tassazione Previdenza Complementare

Ai sensi del c. 2, art. 11, D.Lgs. 252/2005, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Le prestazioni pensionistiche possono essere liquidate:

- **in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato** (detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro);
- **in forma di rendita, per il restante 50%. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui ai cc. 6 e 7. art. 3, L. 335/1995, la stessa può es**



Rita - Tassazione Previdenza Complementare

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono soggette ad un trattamento fiscale le cui regole differiscono a seconda che si tratti della parte di capitale o della parte di rendita nonché del momento di maturazione delle stesse distinguendo tra:

1. **prestazioni** relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000;
2. **prestazioni** relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
3. **prestazioni** relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007.

Rita - Tassazione Previdenza Complementare

Fino al 31.12.2000

	Tassazione	Imponibile
<i>Capitale</i>	Separata	Prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua
<i>Rendita</i>	Ordinaria	87,50% dell'ammontare corrisposto a titolo di prestazione in forma di rendita

Rita - Tassazione Previdenza Complementare

1.1.2001-31.12.2006

	Tassazione	Imponibile
<i>Capitale</i>	Separata	Prestazione in forma di capitale con esclusione dell'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva
<i>Rendita</i>	Ordinaria	Prestazioni in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lett. g-quinquies), art. 44, co. 1, TUIR

Rita - Tassazione Previdenza Complementare

1.1.2007-ongoing

	Tassazione	Imponibile
<i>Capitale</i>	Ritenuta a titolo d'imposta 15-9%	Prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta
<i>Rendita</i>		Prestazioni in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g quinquies) del c. 1 dell'art. 44 del TUIR

Rita - Tassazione Previdenza Complementare

1.1.2007-ongoing

- Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate (capitale e rendita) è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per le quote maturate fino al 31.12.2006 il regime fiscale delle prestazioni variava a seconda che si trattasse di prestazione in forma di capitale ovvero di rendita, mentre dall'1.1.2007 è previsto un unico regime di tassazione con applicazione della predetta imposta sostitutiva.
- Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile (AdE, circ. 70/2007):
 - il "periodo di partecipazione" deve essere **individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi**. Sono da considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale;
 - per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

Rita – l'opzione dei vecchi iscritti

- Alle contribuzioni versate dal 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
- Per i "vecchi iscritti" è prevista la **possibilità di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare** (compresa la quota maturata a decorrere dall'1.1.2007).
- Tale opzione può essere resa in occasione della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione finale. In questo caso trova applicazione sull'intera prestazione il regime tributario vigente fino al 31.12.2006.

Che cosa fa Rita?

- Fa salve le regole di determinazione dell'imponibile, ma di fatto commuta in una 'rendita' (o capitale frazionato) i montanti accantonati precedentemente al 2007 (con priorità) assoggettandoli alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 11 D. Lgs. 252/2005.
- Accanto al riscatto o alla anticipazione si aggiunge quindi la 3° strada della rendita integrativa.

Nuova formulazione del comma 4

Possibilità che le **prestazioni** delle forme pensionistiche (ad esclusione di quelle a prestazione definita) **siano erogate** (totalmente o parzialmente) **sotto forma di RITA** ai lavoratori che:

- cessino l'attività lavorativa
- maturino l'età anagrafica per la pensione di **vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 5 anni successivi**
- abbiano maturato alla data della domanda di accesso alla RITA un **requisito contributivo** complessivo di **almeno 20 anni** nei regimi obbligatori di appartenenza.

L'erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La RITA consiste nell'**erogazione frazionata di un capitale**, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

Nuovo comma 4-bis, art. 11 D.lgs. 252/2005

Riconosce la RITA anche ai lavoratori che:

- **risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi**
- **maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.**

Prende il posto della rendita introdotta dalla L. 124/2017

Nuovo comma 4-ter

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, viene assoggettata alla **ritenuta a titolo d'imposta** con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

È riconosciuta la facoltà, al percettore della rendita, di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante

Art. 1, comma 168, L. 205/2017

- 4-quater. ***Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.***
- 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano ***anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.***

Art. 1, comma 168

b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

Tale facoltà (di riscatto) non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11.

La norma sopprime l'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005 che, nel testo previgente, vietava di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche

Simulazioni di convenienza

- Lavoratore dipendente nato a marzo 1954 con 20 anni di contributi nella Gestione Lavoratori Dipendenti Inps e 20 anni in un fondo di previdenza complementare a contribuzione definita con un montante complessivo accantonato nel fondo pari a 100.000 euro. Il soggetto in questione quindi aderisce al sistema di previdenza complementare nel 1998 ed al momento della richiesta di prestazione al fondo ha 64 anni.
-
- Il soggetto chiude il proprio rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale senza potere percepire il trattamento di disoccupazione (Naspi), ma potrà contemporaneamente aderire alla RITA, attendendo la decorrenza della pensione di primo pilastro, prevista al compimento del requisito anagrafico di 67 anni nel **marzo 2021**.
-
- Il montante accumulato presso il fondo di previdenza complementare nel suo caso sarà pari a 100.000 euro esclusa la rivalutazione, di cui il 50% accumulato fino al 2006 incluso, il restante 50% accantonato dal 2007 fino alla data di cessazione.

Simulazioni di convenienza

Se il soggetto decidesse di utilizzare completamente il montante per alimentare l'erogazione sotto forma di capitale frazionata nella RITA nei 36 mesi che lo separeranno dalla pensione.

In assenza di contributi deducibili dal montante, l'imponibile considerato nella misura di 100.000 euro garantirà una prestazione mensile lorda di 2.777 euro (100.000 / 36 mesi), cui si applicherà un'aliquota fiscale del 13,5%. Tale tassazione, partendo da quella standard del 15%, sconterà un abbattimento dello 0,3% per ogni anno di adesione successiva al 15mo, arrivando al 13,5%.

**Non sono considerati: rendimento maturato, la relativa tassazione ed eventuali costi di gestione del fondo*

La simulazione non tiene conto delle spese addebitabili dal Fondo per la gestione (in alcuni casi pari a una trattenuta mensile di 5 € netti), ma soprattutto i rendimenti che il Fondo continuerà a raccogliere, sulla base del profilo selezionato dall'assicurato, che potranno portare a un aumento del valore lordo (al netto della tassazione del 20% sul rendimento) superiore all'1,5% del montante residuo.

Voce della RITA	Valore (€)
Lordo mensile	2.777,77
Imposta	375
Netto Mensile*	2.402,77

Simulazioni di convenienza

Se questo soggetto, oltre agli accantonamenti in Previdenza complementare, avesse anche un TFR maturato ante 2007 complessivo da devolvere di ulteriori 100.000 euro, tassabile al 28% secondo la sua aliquota a Tassazione Separata, la Rita diventerebbe un modo per percepirlo con la tassazione agevolata al 13,5%, con un risparmio d'imposta del 14,5%. Inoltre la Rita rivaluterebbe parte di questa liquidità, aumentando ulteriormente il netto percepito.

La previdenza complementare diventa un fattore di risparmio fiscale cruciale grazie alla Rita e alla possibilità di conferire il TFR pregresso, specie ante 2007.

Il TFR pregresso

- L'art. 8 D.lgs. 252/2005 ha previsto per tutti i lavoratori dipendenti un periodo di 6 mesi, dalla data di prima assunzione, per esprimere l'adesione ad una forma di previdenza complementare, scegliendo se conferire alla stessa o meno le quote di TFR accantonato da quel momento in avanti.

Luci puntate dunque sul **TFR Maturando**.

- Nel tenore letterale originario, la norma taceva la possibilità di trasferire alle medesime forme di previdenza complementare il TFR pregresso, ovvero già accantonato e custodito dal proprio datore di lavoro.

PRASSI E NORMATIVA

- L'Agenzia delle Entrate ha sdoganato tale possibilità, per via di prassi amministrativa, all'interno della Circolare 70/E del 2007 dove ha esplicitamente analizzato l'ipotesi del conferimento del TFR pregresso (accantonato prima del 2007) ai fini della tassazione di tali somme.
- Tale destinazione non causava una fattispecie di imponibilità delle somme trasferite dal datore di lavoro alla forma di previdenza complementare.
- Il trasferimento al fondo sia del TFR maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.
- L'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica.

PRASSI E NORMATIVA

- La legge n. 244/2007 ha legittimato tale interpretazione introducendo il comma 7-bis all'art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005:

*7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate **entro il 31 dicembre 2006** resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.*

PRASSI E NORMATIVA

- La Covip è intervenuta, nel maggio 2009, in riferimento alla libera trasferibilità di stock di TFR pregresso, accantonato prima del 2007, in un Fondo il cui statuto non prevedesse esplicitamente tale modalità di finanziamento.
- Il conferimento in oggetto era legittimo in presenza di un accordo fra il datore di lavoro (presso il quale la liquidità del TFR pregresso era depositato) e il lavoratore cui questa si riferiva.

PRASSI E NORMATIVA

- Col passare del tempo, è sorto però un altro problema.
- *I dipendenti assunti dopo il 2006 potevano avere devoluto il TFR in azienda e questo per le aziende con almeno 50 addetti aveva alimentato il Fondo di tesoreria Inps.*
- *Si creava una nuova fattispecie rispetto a quello previsto dal legislatore e dalla Agenzia, quella del dipendente che aveva versato il TFR in azienda. La azienda, a sua volta, superando la soglia prevista dalla L. 296/2006, aveva versato il TFR al Fondo di Tesoreria.*

TFR PREGRESSO E FONDO DI TESORERIA

- La Covip è tornata sul punto nel maggio del 2014, rispondendo ad un Fondo che si interrogava sulla possibilità di destinare a previdenza complementare quote di TFR pregresso accantonate dopo il 31.12.2006.
- Nella lettura delle norme fornita dalla Covip, nulla osta ad estendere tale possibilità di trasferimento del TFR pregresso anche se accumulato dopo il 2006, all'unica condizione che la devoluzione avvenga in presenza di un **accordo fra il datore di lavoro presso cui tale liquidità sia custodita e il lavoratore interessato.**

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)
1. DATI DELL'ISCRITTO

(compilazione a cura del DATORE DI LAVORO)

 Cognome: _____ Nome: _____
 Codice Fiscale: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Sesso: M F Data di nascita: ____ / ____ / ____

2. DATI DEL DATORE DI LAVORO

(compilazione a cura del DATORE DI LAVORO)

 Ragione Sociale: _____
 Codice Fiscale: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Codice azienda: _____
 Referente: _____ Tel. e e-mail: _____

3. DETTAGLIO IMPORTI TFR CONFERITI alla Forma Pensionistica

(compilazione a cura del DATORE DI LAVORO)

 Come previsto da CCNL Accordo collettivo aziendale (di cui si allega copia) accordo individuale (di cui si allega copia)

Stipulato e sottoscritto in data: [] [] [] [] [] [] [] [] si procede al trasferimento del TFR maturato ed accantonato in azienda.

Data inizio accantonamento TFR in azienda ____ / ____ / ____

Periodo fino al 31/12/2000	Importo TFR conferito € [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (A)	Informazioni Fiscali	Abbattimento base imponibile (spettante alla Forma Pensionistica) € _____ N.ro mesi interi competenza (spettanti alla Forma Pensionistica) _____
Periodo 01/01/2001- 31/12/2006	Importo TFR conferito € [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (B)	Informazioni Fiscali	Di cui: Rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro € _____ N.ro mesi interi competenza (spettanti alla Forma Pensionistica) _____
Periodo dal 01/01/2007	Importo TFR conferito € [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (C)	Informazioni Fiscali	Di cui: Rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro € _____ N.ro mesi interi competenza (spettante alla Forma Pensionistica) _____

Importo TFR conferito TOTALE: € [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] **Versato in data:** ____ / ____ / ____
 (A+B+C)

Data Compilazione: / / **Timbro e Firma del datore di Lavoro:** _____

(compilazione a cura dell'iscritto)

Io sottoscritto/a, sotto mia esclusiva responsabilità:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 bis, del D.Lgs. 252/2005, ed ai sensi del pronunciamento Covip del Maggio 2014 su l'art. 23, comma 7 bis del D. Lgs. 252/05 richiedo al datore di lavoro di provvedere al versamento alla forma pensionistica complementare del mio TFR maturato, come sopra specificato.
- Dichiaro che tale conferimento è eseguito sulla base degli accordi attualmente in vigore.

ACCETTAZIONE e Firma dell'iscritto/a: _____

TFR PREGRESSO E FONDO DI TESORERIA

- La Covip ha sostenuto il nulla osta a che il lavoratore scelga di versare alla previdenza complementare tutto il TFR maturato dopo il 2007, previo accordo con l'azienda.
- Esprimeva una riserva nel caso il TFR non fosse nella disponibilità del datore di lavoro, ma versato al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps in caso di azienda con più di 50 dipendenti.

E inps?

- Nessuna risposta ufficiale al quesito Covip di *maggio 2014*.
- Dietro insistenza del CNO CdL, il tavolo tecnico congiunto con INPS ha ottenuto una risposta verbalizzata.
- Report riunione Tavolo Tecnico con Direzione Centrale INPS
- 5 marzo 2018

E inps?

5) Versamento a previdenza complementare del TFR maturato dopo il 2007

Con risposta a quesito nel 2014 la Covip ha sostenuto che nulla osta a che il lavoratore scelga di versare alla previdenza complementare tutto il TFR maturato dopo il 2007, previo accordo con l'azienda.

Esprimeva, però, una riserva nel caso il predetto TFR non fosse nella disponibilità del datore di lavoro, ma versato al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS in caso di l'azienda che occupa più di 50 dipendenti.

a

L'Inps ha espresso parere negativo al quesito, nella considerazione che la legge che ha istituito il Fondo di tesoreria (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti), non prevede altra motivazione allo smobilizzo del TFR, rispetto alla liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro o all'anticipazione dello stesso nei casi previsti dall'art. 2120 c.c.

TFR PREGRESSO E FONDO DI TESORERIA

- I fondamenti giuridici del versamento obbligatorio al fondo di Tesoreria Inps non sono in conflitto con il versamento del pregresso.
- La L. 296/2006, istitutiva del fondo, all'art. 1, c. 756, destina allo stesso, per i datori con almeno 50 addetti, un contributo pari alla quota del TFR *“non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252”*.
- Sulle modalità di versamento, il decreto interministeriale del 30 gennaio 2007, all'art. 1 c. 1 riprende il dettato della Legge 296 senza alcuna variazione.

TFR PREGRESSO E FONDO DI TESORERIA

- L'articolo 3 del decreto interministeriale distingue le ipotesi dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia iniziato prima o dopo il 31.12.2006, senza menzionare l'ipotesi di una iniziale scelta di conferimento del TFR al proprio datore di lavoro.
- L'articolo (c. 1 lett. b) - per i rapporti avviati a partire dal 2007 - specifica che il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto fino al momento del conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare, senza tuttavia contemplare l'ipotesi di un esplicito conferimento del pregresso sulla base di un accordo fra datore di lavoro e dipendente.

TFR PREGRESSO E FONDO DI TESORERIA

- Esempio
- TFR pari a 100.000 euro lordi, accantonato nel medesimo periodo (2007-2017) con un'aliquota media quinquennale reddituale del 28%, mantenendo una tassazione per prestazioni di previdenza complementare al 15% (propria di soggetti con massimo 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari), **il netto passerebbe da 72.000 a 85.000 euro** in caso di passaggio da TFR a rendita (o capitale) erogato dalla forma di previdenza complementare

TFR PREGRESSO E FONDO DI TESORERIA

	Trattamento Fine Rapporto (al netto di rivalutazione)	Capitale e/o Rendita Previdenza Complementare
Lordo	100.000 e	100000
Aliquota	28%	15%
Imposta	28.000	15.000
Differenziale		13.000 € (13%)